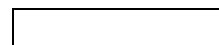


Civile Ord. Sez. 5 Num. 24961 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 03/09/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23811/2022 R.G. proposto da:

Fondazione 20 Marzo 2006, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Lucisano unitamente agli avvocati Michele Peracino e Maria Sonia Vulcano
-ricorrente-

contro

Comune di Pragelato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Fogagnolo
-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 317/2022 depositata il 28/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. Fondazione 20 Marzo 2006 impugnò l'avviso di accertamento n. 175, notificato il 19 dicembre 2017, relativo ad IMU per l'anno 2012, riferita a diversi immobili concessi in proprietà superficiaria e ad un edificio polifunzionale con destinazione ricettiva.

La ricorrente depositò in data 15 maggio 2018 il ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Torino.

Il Comune si costituì eccependo la tardività della proposizione del ricorso in quanto non poteva essere intrapresa la fase di mediazione poiché la norma di legge che consentiva tale fase trovava applicazione solo per gli atti notificati dopo il primo gennaio 2018.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la sentenza n. 1656/6/2019 del 19/11/2019 dichiarò inammissibile il ricorso perché tardivo.

2. La decisione fu impugnata dalla società odierna ricorrente evidenziando, preliminarmente, come fosse tempestivo l'atto di ricorso originario in quanto per analoga fattispecie (relativa alle imposte dell'anno 2011) era in essere un contenzioso che avrebbe potuto formare oggetto di una mediazione/conciliazione extragiudiziaria; inoltre osservò come l'atto di ricorso avesse in oggetto proprio la possibilità di mediazione e come la stessa fosse (a seguito di mail ordinarie) prevista per le pratiche al di sotto dei 50.000 euro con Regolamento Comunale. L'appello fu respinto. La Commissione richiamò e fece proprie le conclusioni del precedente giudizio evidenziando come il procedimento tributario fosse scandito da una serie di termini perentori ed indisponibili.

Si richiamò al riguardo il contenuto dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato", nonché si richiamò il contenuto dell'art. 22, commi 1 e 2 del d.lgs. 546 del 1992, che prevede che «il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella

segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale". Si ritenne, inoltre, opportuno evidenziare come proprio il regolamento comunale allegato dalla parte, nella propria memoria in primo grado, chiariva all'art. 30 che entrava in vigore il primo gennaio 2018, cioè dopo la notifica dell'impugnato avviso di accertamento.

3. Avverso la predetta decisione ricorre Fondazione 20 marzo 2006 con due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Pragelato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura è denunciata la violazione, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 17-bis e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In particolare, ci si duole del fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per la violazione del termine di trenta giorni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la norma che ha operato l'innalzamento - da 20.000 a 50.000 euro - della soglia di operatività dell'istituto della mediazione obbligatoria di cui all'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 era applicabile solo con riferimento agli atti notificati a decorrere dal primo gennaio 2018.

Il giudice di merito avrebbe dovuto, diversamente, applicare l'art. 17-bis perché il tema della controversia è l'applicabilità o meno della predetta disposizione alla fattispecie in oggetto. Si è osservato come il legislatore abbia disciplinato l'ipotesi in cui la parte notifichi il ricorso in fattispecie in cui si debba preventivamente procedere alla mediazione. In tal caso, non è prevista l'inammissibilità ma l'improcedibilità del ricorso. L'unica conseguenza concreta è data dal fatto che il giudice dispone il rinvio della causa affinché si proceda previamente al tentativo di conciliazione. Il

ricorrente osserva quindi che nulla è previsto nel caso in cui il contribuente abbia inteso esperire la conciliazione laddove non normativamente prevista. In tal caso, in tesi, dovrebbe pervenirsi alla medesima conclusione ossia all'improcedibilità e non, come avvenuto nella specie, alla inammissibilità del ricorso. Se si aderisse alla soluzione adottata dal giudice di merito dovrebbe, in tesi, sollevarsi la questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. poiché si realizzerebbe una irragionevole sproporzione tra violazione della norma processuale e perdita definitiva del diritto di agire in giudizio.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come correttamente emerge dalla sentenza ed è ricostruito dal controricorrente nel proprio atto difensivo, la Fondazione 20 Marzo 2006 ha notificato il ricorso introduttivo del presente procedimento in data 16 febbraio 2018, mentre il successivo deposito avanti al giudice tributario è avvenuto solamente in data 15 maggio 2018, senza che, nel caso di specie, potesse operare la sospensione dei termini di novanta giorni prevista dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per lo svolgimento della procedura di reclamo-mediazione, in quanto – come ribadito nella sentenza impugnata – la norma che ha innalzato da € 20.000,00 ad € 50.000,00 la soglia di operatività di tale istituto è entrata in vigore, ai sensi del chiaro contenuto dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, soltanto con riferimento agli «atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018», mentre l'avviso di accertamento oggetto di causa era stato notificato a mezzo PEC dal Comune e ricevuto dalla Fondazione 20 Marzo 2006 in data 19 dicembre 2017, vale a dire quando tale nuova disciplina non era ancora entrata in vigore.

2.1. Dalla inapplicabilità della disposizione invocata discende l'infondatezza del motivo.

Va, comunque, escluso ogni dubbio di illegittimità costituzionale. La delimitazione dell'ambito applicativo del reclamo-mediazione, anche quanto alla decorrenza temporale delle modifiche normative, rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo ove manifestamente irragionevole o arbitraria. La Corte Costituzionale ha, infatti, riconosciuto la legittimità, in linea di principio, di strumenti deflattivi precontenziosi, purché non tali da rendere eccessivamente gravoso l'accesso alla tutela giurisdizionale (Corte cost., n. 98 del 2014), e ha ritenuto non irragionevole la scelta di circoscrivere l'istituto alle controversie di minore valore (Corte cost., n. 38 del 2017). Ne consegue che la previsione transitoria di cui all'art. 10, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, conv. dalla legge n. 96 del 2017, applicabile ai soli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

3. Con la seconda censura si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. osservandosi di aver formulato domanda di rimessione in termini, poiché il regolamento comunale non prevedeva l'applicabilità della mediazione agli atti notificati solo dal 1° gennaio 2018, sulla quale il giudice di merito non si sarebbe espresso. Anche la seconda censura è destituita di fondamento.

3.1. Vale il principio per cui, dichiarando inammissibile l'appello perché tardivo, con decisione sfavorevole alla contribuente, la sentenza impugnata ha implicitamente disatteso l'istanza di rimessione in termini, ravvisando evidentemente l'insussistenza dei presupposti di non-imputabilità del ritardo alla luce del chiaro disposto normativo di decorrenza di cui all'art. 10 d.l. 50/2017. Vi è stato quindi un rigetto implicito della censura in questione da parte del giudice di appello. È pacifico, inoltre, che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta

valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5[^], 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5[^], 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3[^], 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).

4. In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi, al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA ex lege;

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13₁ comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002₁ sussistono i presupposti per il versamento₁ da parte della ricorrente₁ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9.7.2026 .

Il Presidente
Giacomo Maria Stalla